Legge regionale 10 agosto 2023, n. 39

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

(BURC n. 177 del 10 agosto 2023)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 25 ottobre 2023, n. 47, 27 dicembre 2023, n. 60; 18 marzo 2024, n. 14; 19 dicembre 2025, n. 48; 12 giugno 2026, n. 18)

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione Calabria, in osservanza dei principi comunitari e statali di sviluppo sostenibile e gestione delle risorse naturali, riconosce, promuove e attua la bonifica integrale quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica finalizzata a garantire la sicurezza idraulica, la difesa del suolo, la provvista e la razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, il risparmio idrico, nonché la tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue e la valorizzazione del patrimonio idrico e delle risorse naturali.
2. La presente legge disciplina le modalità dell'intervento pubblico per la bonifica, l'irrigazione, la difesa e la valorizzazione del territorio rurale calabrese, che si realizza tenendo conto dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea, delle linee generali della programmazione economica nazionale e regionale e in conformità alle previsioni degli atti di pianificazione regionale, in modo da assicurare il coordinamento dell'attività di bonifica e manutenzione del territorio con le azioni previste nei piani di bacino e negli altri strumenti di pianificazione e programmazione della Regione e degli enti locali in materia di governo del territorio, ambiente, agricoltura, foreste e lavori pubblici.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano la normativa nazionale di riferimento e le norme del Codice civile.

Art. 2
(Attività di bonifica)

1. Costituisce attività di bonifica il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare il deflusso delle acque, la salubrità e la difesa idraulica del territorio, la regimazione dei corsi d'acqua naturali, la stabilità dei terreni declivi finalizzati alla corretta regimazione del reticolo idrografico, la provvista e la razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalenti usi agricoli nel rispetto dei piani di utilizzazione idropotabile e industriale, nonché l'adeguamento, il completamento e la manutenzione delle opere di bonifica e di irrigazione già realizzate.

Art. 3
(Opere di bonifica)

1. Nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 2, costituiscono opere di bonifica:

a) la canalizzazione della rete scolante, le opere di stabilizzazione, di difesa e regimazione dei reticoli idrografici;
b) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
c) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli, ivi compresi i canali demaniali di irrigazione, finalizzate alla corretta regimazione del reticolo idrografico e alla tutela della qualità delle acque;
d) le opere per la difesa idrogeologica e di sistemazione e consolidamento delle pendici e dei versanti dissestati da fenomeni idrogeologici;
e) le opere di cui all'articolo 166, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
f) le opere per la sistemazione idraulico-agraria;
g) le opere connesse all'attività di manutenzione, ripristino e protezione dalle calamità naturali;
h) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere predette.

2. *Le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e le opere idrauliche sono gestite direttamente dal Consorzio di bonifica della Calabria, che assume il rischio operativo inerente alle attività di manutenzione, progettazione, realizzazione di lavori ed erogazione di servizi, nonché a tutte le attività connesse alla gestione*.[1]
3. *Il Consorzio di bonifica della Calabria subentra nei rapporti concessori delle derivazioni idriche inerenti alle dighe a prevalente scopo irriguo, già in essere nei confronti dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 36, comma 1.*[2]

Art. 4
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:
a) reticolo di gestione: il sottoinsieme del reticolo idrografico di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 152/2006, rappresentato dai canali di colo consortili e dai tratti di corsi d'acqua naturali interessati da opere di sistemazione idraulica o di consolidamento dei versanti, che necessita di manutenzione, sorveglianza e gestione per garantire il buon regime delle acque, prevenire e mitigare fenomeni alluvionali;
b) beneficio: il vantaggio specifico e diretto che deriva agli immobili agricoli ed extragricoli, ricadenti all'interno del comprensorio di bonifica, dalle attività del Consorzio, consistente nel mantenimento o incremento di valore dei medesimi immobili. Esso si distingue in:
1) beneficio di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio che traggono gli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volti al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo di gestione e delle opere;
2) beneficio di natura idraulica, individuato nel vantaggio che traggono gli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi, volto al mantenimento

---

[1] **Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, l.r. 12 giugno 2026, n. 18; precedentemente il testo così recitava:** *" 2. Le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e le opere idrauliche appartengono al demanio regionale, così come le aree espropriate o acquisite dal Consorzio di bonifica della Calabria istituito con la presente legge tramite atto di cessione volontaria per la realizzazione delle predette opere e vengono affidate in concessione al Consorzio stesso che assume il rischio operativo della gestione dei beni, dei lavori e dei servizi ad esso affidati.".*

[2] **Comma sostituito dall'art. 13, comma 1, lettera a), l.r. 25 ottobre 2023, n. 47; precedentemente il testo così recitava:** *" 3. Sono, altresì, affidate in concessione al Consorzio di bonifica della Calabria istituito con la presente legge le dighe a prevalente scopo irriguo.".*

dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere e finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque, comunque generati, conservando la fruibilità del territorio e la sua qualità ambientale. Lo stesso è costituito:

2.1) dal beneficio di scolo delle acque piovane provenienti dagli immobili;

2.2) dal beneficio di difesa idraulica dalle acque esterne agli immobili medesimi;

3) beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio che traggono gli immobili sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue;

c) perimetro di contribuenza: individua, nell'ambito del comprensorio di bonifica, le proprietà immobiliari che ricevono effettivi benefici dall'attività di bonifica svolta dal Consorzio;

d) manutenzione: il complesso delle operazioni necessarie a mantenere in buono stato le opere realizzate. Essa si distingue in:

1) ordinaria: le attività oggetto di programmazione svolte in modo continuativo finalizzate al mantenimento delle opere e alla prevenzione del loro eventuale degrado;

2) straordinaria: le attività, diverse da quelle di cui al numero 1) della presente lettera, di ripristino e ricostruzione, volte al miglioramento delle opere e del reticolo di gestione;

e) pronto intervento: i primi interventi urgenti per il contrasto e la prevenzione di eventuali eventi calamitosi, tra i quali la rimozione degli ostacoli, anche causati da movimenti franosi, smottamenti spondali, accumuli detritici, che possono impedire il rapido defluire delle acque, la salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza delle opere idrauliche danneggiate, la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione.

CAPO II
ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CONSORZIO DI BONIFICA

Art. 5
(Consorzio di bonifica della Calabria)

1. È istituito il Consorzio di bonifica della Calabria, di seguito nominato Consorzio, quale ente pubblico economico a struttura associativa, ai sensi dell'articolo 862 del Codice civile, la cui azione è informata a principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, con sede in Catanzaro.
2. Il territorio regionale è classificato di bonifica, ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente.

2-bis. L'esercizio delle attività di bonifica, irrigazione e difesa del suolo da parte del Consorzio di bonifica della Calabria costituisce attività di interesse pubblico generale e si svolge nell'ambito delle politiche regionali di tutela del territorio e di gestione sostenibile delle risorse idriche.[3]

[3] **Comma inserito dall'art. 2, comma 1, l.r. 12 giugno 2026, n. 18.**

Art. 6

(Comprensori di bonifica)

1. Il Consorzio è organizzato in comprensori corrispondenti, in sede di prima applicazione, ai territori di competenza degli undici consorzi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I comprensori di bonifica costituiscono il presidio amministrativo e operativo della sede centrale del Consorzio al fine di migliorare e integrare il livello dei servizi.
3. Le eventuali modifiche dei comprensori che si rendono necessarie sono disposte con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, previo parere della competente commissione consiliare da rendere entro trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito.
4. La deliberazione della Giunta regionale è pubblicata sul Bollettino ufficiale telematico della Regione (BURC) e ha valore di notifica della proposta agli enti locali territorialmente interessati, nonché ai proprietari degli immobili compresi nei comprensori così come delimitati.
5. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURC i soggetti interessati possono formulare eventuali osservazioni alla Giunta regionale, la quale, entro trenta giorni da tale ultimo termine, assume le proprie determinazioni sulle osservazioni pervenute e trasmette la deliberazione al Consiglio regionale per la definitiva approvazione.
6. La cartografia relativa alle delimitazioni comprensoriali è depositata presso l'*articolazione amministrativa competente in materia di forestazione*[4] e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia.

Art. 7

(Funzioni del Consorzio)

1. AI Consorzio, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, competono le seguenti funzioni:
   a) *approvazione*[5] di piani di classifica e piani di riparto delle spese, articolati per ogni comprensorio di bonifica. Il piano di riparto delle spese deve essere allegato al bilancio preventivo economico–budget dell'ente *[, in conformità alle linee guida stabilite dalla Giunta regionale, di cui all'articolo 10]* [6];
   b) *approvazione del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione;*[7]
   c) istituzione e aggiornamento annuale del catasto consortile;
   d) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria delle opere idrauliche, di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, ivi comprese le opere di cui all'articolo 166 del decreto legislativo n. 152/2006;
   e) progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria delle opere e degli impianti di competenza del Consorzio;

---

[4] **L'art. 20, comma 1, l.r. 12 giugno 2026, n. 18, sostituisce, ovunque ricorrenti, le parole** *"dipartimento regionale competente in materia di agricoltura"* **con le parole:** *"articolazione amministrativa competente in materia di forestazione".*

[5] **L'art. 3, comma 1, lettera a), l.r. 12 giugno 2026, n. 18, sostituisce la parola** *"predisposizione"* **con la seguente:** *"approvazione".*

[6] **Parole soppresse dall'art. 3, comma 1, lettera a), l.r. 12 giugno 2026, n. 18.**

[7] **Lettera sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera b), l.r. 12 giugno 2026, n. 18; precedentemente il testo così recitava:** *" b) predisposizione, secondo le direttive contenute nella pianificazione regionale in materia e nel piano delle attività delle opere di bonifica, entro il 30 settembre di ciascun anno, del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e dell'elenco annuale dei lavori per le opere di propria competenza, che sono approvati dalla Giunta regionale entro il 30 novembre di ciascun anno, previo parere della commissione consiliare competente;".*

f) *azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque con particolare riguardo alle azioni di monitoraggio di bonifica e di irrigazione e alle azioni di tutela delle acque sotterranee, nonché azioni di mitigazione del rischio idrogeologico affidate al Consorzio dallo Stato, dalla Regione o dai Comuni;*[8]

g) pronto intervento, esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica, ivi compreso il rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli articoli 134 e 138 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) e l'introito dei relativi canoni;

h) progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata dietro formale affidamento dei proprietari interessati;

i) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nei canali consortili e sulle altre infrastrutture a ciò idonee, compatibilmente con le attività di bonifica e di irrigazione ad essa strettamente connesse;

j) estrapolazione dei dati e delle informazioni utili all'attività di programmazione e pianificazione, nonché all'attività conoscitiva di cui all'articolo 55 del decreto legislativo n. 152/2006;

k) gestione dell'attività di comunicazione istituzionale e dei rapporti con i consorziati;

l) promozione di iniziative e interventi finalizzati all'informazione degli utenti*;* [9]

m) *attività di polizia idraulica. Le violazioni e le relative sanzioni sono disciplinate con apposito regolamento del Consorzio nel rispetto delle disposizioni del Titolo VI del r. d. 368/1904*.[10]

2. Il Consorzio può anche svolgere la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza dello Stato, della Regione e degli enti locali mediante apposita convenzione e con spese e oneri a totale carico del committente.

3. Ai fini di una migliore gestione ed economicità del territorio, il Consorzio può affidare i lavori di manutenzione ordinaria agli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del Codice civile, regolarmente iscritti al Registro delle imprese e che operano nel territorio del comprensorio di riferimento, sulla base di specifiche convenzioni in ossequio al disposto di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo) e dell'articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).

4. La pubblicità legale degli atti del Consorzio è garantita attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dello stesso entro tre giorni dalla data di adozione e per quindici giorni consecutivi. L'omessa pubblicazione rende inefficace l'atto.

Art. 8

(Contratti di fiume, di foce e di costa)

1. Il Consorzio e i Comuni, d'intesa con la Regione, possono promuovere, ai sensi dell'articolo 40-bis della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del

---

[8] Lettera sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera c), l.r. 12 giugno 2026, n. 18; precedentemente il testo così recitava: *" f) azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, con particolare riguardo alle azioni di monitoraggio di bonifica e di irrigazione, nonché alla tutela delle acque sotterranee che vengano affidati al Consorzio dallo Stato e dalla Regione;".*

[9] L'art. 3, comma 1, lettera d), l.r. 12 giugno 2026, n. 18, sostituisce la punteggiatura *"."* **con la seguente:** *";".*

[10] Lettera inserita dall'art. 3, comma 1, lettera e), l.r. 12 giugno 2026, n. 18.

territorio – Legge urbanistica della Calabria), i contratti di fiume, di foce e di costa mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati interessati.

2. I contratti di fiume, di foce e di costa concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione a livello di bacino distrettuale quale strumento volontario di programmazione strategica e negoziale che persegue la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche, la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia del rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.

Art. 9

(Partecipazione al Consorzio)

1. La partecipazione al Consorzio è obbligatoria. La qualifica di consorziato si intende acquisita con l'iscrizione delle proprietà immobiliari, agricole ed extra agricole, nel perimetro di contribuenza individuato dal Consorzio.
2. I consorziati:
   a) sono tenuti al pagamento del contributo consortile di cui all'articolo 10;
   b) eleggono gli organi consortili, in conformità alle disposizioni della presente legge e dello statuto del Consorzio;
   c) provvedono alla realizzazione a proprio carico di tutte le opere giudicate, nei comprensori di bonifica, necessarie ai fini della bonifica stessa, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), nonché alla loro manutenzione ed esercizio;
   d) provvedono alla realizzazione e manutenzione della rete irrigua che dal contatore ovvero dal punto di distribuzione si dirama all'interno delle rispettive proprietà; e) esercitano tutte le attività e funzioni stabilite dalla presente legge e dall'ordinamento interno del Consorzio.
3. Le attribuzioni di cui al comma 2, anziché dal proprietario, sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora gli stessi siano tenuti, per legge o in base al contratto, al pagamento del contributo consortile.
4. Il proprietario comunica al Consorzio i nominativi dei soggetti di cui al comma 3 al fine della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile.

Art. 10

(Piano di classifica e contributi consortili)

1. *Il Consorzio elabora il piano di classifica distinto per comprensori applicando principi di economia che tengono conto dei seguenti criteri*[11]:
   a) parametri omogenei per ambiti territoriali con analoghe caratteristiche geomorfologiche, anche con riferimento al rischio idraulico e ambientale;
   b) potenzialità contributive per aree e per dimensioni aziendali omogenee;
   c) potenzialità di sviluppo e dell'incremento di valore conseguito e conseguibile dagli immobili;
   d) livello di fruizione e godimento dei beni, con riferimento a valutazioni del valore complessivo, attuale e futuro, dei comprensori, rapportandolo alla presenza o meno dell'attività di bonifica e di conservazione del suolo.

---

[11] **Parole sostituite dall'art. 4, comma 1, lettera a), l.r. 12 giugno 2026, n. 18; precedentemente il testo così recitava:** *"La Giunta regionale approva le linee guida predisposte dall'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, sulla base delle quali il Consorzio elabora il piano di classifica distinto per comprensori. Le linee guida sono redatte secondo principi di economia che tengono conto dei seguenti criteri".*

2. Il piano di classifica individua i benefici diretti e specifici derivanti dall'attività del Consorzio, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce, con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza, con l'individuazione degli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili.
3. La cartografia di supporto al piano di classifica e a tutti i suoi aggiornamenti è elaborata sulla base dell'informazione geografica del sistema informativo territoriale e ambientale, fornita a titolo gratuito dalle competenti strutture regionali sulla base di apposita convenzione stipulata con il Consorzio.
4. La proposta di piano di classifica deliberata dal Consorzio, con relativi perimetri di contribuenza, è pubblicata mediante deposito presso l'*articolazione amministrativa competente in materia di forestazione*[12]. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione *nel sito istituzionale del Consorzio. Dell'avvenuta pubblicazione è data comunicazione mediante avviso da pubblicare nel BURC e nel sito istituzionale della Regione Calabria*[13].
5. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di *cui al comma 4*[14] gli interessati possono prendere visione dei piani di classifica e proporre eventuali osservazioni direttamente al Consorzio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

5-bis. *Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, il Consorzio approva il piano di classifica. Il piano è pubblicato nel sito istituzionale del Consorzio.*[15]

6. *[Il Consorzio, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, esamina le osservazioni pervenute e le trasmette all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione,*[16] *unitamente alle proprie considerazioni o controdeduzioni.]* [17]
7. *[La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, adotta la proposta di piano di classifica e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. Il piano di classifica diventa esecutivo decorsi sessanta giorni dall'approvazione del Consiglio regionale.]*[18]
8. La pubblicazione della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del piano di classifica sul BURC produce gli effetti di pubblicità del perimetro di contribuenza nei confronti di tutti gli interessati.
9. Il contributo consortile è commisurato e quantificato in relazione al beneficio diretto e specifico effettivamente ottenuto e il relativo ammontare è determinato con il piano annuale di riparto delle spese, allegato al bilancio preventivo economico-budget e contestualmente approvato.
10. In applicazione dell'articolo 166, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, sono obbligati a contribuire alle spese consortili, in ragione del beneficio ottenuto, tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati, e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura. A tal fine, il Consorzio, contestualmente alla redazione del piano di classifica, provvede al censimento degli scarichi esistenti e alla loro

---

[12] **L'art. 20, comma 1, l.r. 12 giugno 2026, n. 18, sostituisce, ovunque ricorrenti, le parole** *"dipartimento regionale competente in materia di agricoltura"* **con le parole:** *"articolazione amministrativa competente in materia di forestazione".*

[13] **Parole sostituite dall'art. 4, comma 1, lettera b), l.r. 12 giugno 2026, n. 18; precedentemente il testo così recitava:** *"mediante avviso da pubblicarsi sul BURC e sui siti istituzionali della Regione e del Consorzio".*

[14] **L'art. 4, comma 1, lettera c), l.r. 12 giugno 2026, n. 18, sostituisce la parola** *"deposito"* **con la seguente:** *"cui al comma 4".*

[15] **Comma inserito dall'art. 4, comma 1, lettera d), l.r. 12 giugno 2026, n. 18.**

[16] **L'art. 1, comma 1, lettera d), l.r. 27 dicembre 2023, n. 60, sostituisce, ovunque ricorrenti, le parole** *"dipartimento competente in materia di agricoltura,"* **con le parole:** *"articolazione amministrativa competente in materia di forestazione".*

[17] **Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera e), l.r. 12 giugno 2026, n. 18.**

[18] **Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera e), l.r. 12 giugno 2026, n. 18.**

regolarizzazione, adottando gli atti di concessione e definendo i canoni dovuti in ragione dei benefici ottenuti nonché i termini di rivalutazione degli stessi.

11. Le somme riscosse ai sensi del comma 10 sono poste a sgravio delle spese consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono scarichi.
12. I soggetti gestori del servizio idrico integrato che utilizzano corsi d'acqua naturali o artificiali affidati in gestione al Consorzio come recapito di acque reflue urbane depurate, nonché i Comuni per l'eventuale quota riferita alle acque meteoriche non ricomprese nella definizione di acque reflue urbane, hanno l'obbligo di contribuire, ai sensi dell'articolo 166 del decreto legislativo n. 152/2006, alle spese consortili di manutenzione ed esercizio dei predetti corsi d'acqua, in proporzione al beneficio ottenuto. Il contributo per lo scarico è definito da apposito regolamento consortile per gli scarichi nei canali. A tal fine il Consorzio provvede al censimento degli scarichi.
13. I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi, insieme a tutte le altre entrate di competenza del Consorzio, secondo le norme vigenti per la esazione dei tributi, ovvero mediante versamento diretto al Consorzio sulla base di specifico avviso inviato dal Consorzio o dall'esattore.
14. Fino all'approvazione definitiva del nuovo piano di classifica restano in vigore a tutti gli effetti i piani di classifica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
15. La Regione Calabria e l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARCEA), al fine di assicurare la riscossione dei ruoli ordinari di bonifica e di quelli irrigui, non possono procedere alla liquidazione dei contributi concessi a qualunque titolo, con risorse finanziarie dell'Unione europea, dello Stato e della Regione destinate alla politica agricola, a soggetti non in regola con il pagamento dei ruoli predetti.

Art. 11

(Catasto consortile)

1. Presso il Consorzio è istituito il catasto unico consortile nel quale sono inseriti, sulla base dei dati delle Agenzie delle entrate, tutti gli immobili situati nell'ambito del perimetro di contribuenza.
2. Nel catasto di cui al comma 1 confluiscono i dati in possesso dei catasti dei consorzi di bonifica soppressi con la presente legge.
3. Nel catasto è individuata per ciascun immobile la proprietà ovvero l'eventuale titolarità di diritti reali di godimento e/o di rapporti d'affitto e/o di locazione.
4. Il catasto è aggiornato annualmente, entro il 31 ottobre, ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza attraverso la consultazione dei dati dell'Agenzia delle entrate o di altre banche dati, ovvero attraverso i dati emergenti dagli atti di compravendita presentati dai singoli consorziati.

Art. 12

(Elettorato attivo e passivo)

1. Ogni consorziato ha diritto all'elettorato attivo, purché in godimento dei diritti civili e all'elettorato passivo purché sia anche in regola con il pagamento del contributo consortile.
2. In caso di comproprietà degli immobili, l'elettorato attivo e passivo è attribuito al cointestatario titolare di una quota di proprietà superiore al 50 per cento o, negli altri casi, al comproprietario individuato dalla maggioranza degli intestatari calcolata secondo il valore delle quote oppure, in mancanza, al cointestatario titolare della quota che

rappresenta la maggioranza della proprietà indivisa ovvero, in mancanza, al primo intestatario della proprietà.

3. Per le persone giuridiche, i minori, gli interdetti e gli inabilitati, il diritto di elettorato attivo e passivo è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti.
4. Il consorziato contribuente iscritto quale proprietario individuale in più sezioni elettorali di cui all'articolo 15, comma 6, esercita il diritto nella sezione in cui risulta maggiore contribuente.
5. Il diritto di voto non è delegabile.

Art. 13
(*Organi*)

1. Gli organi del Consorzio sono:
   a) il Consiglio dei delegati;
   b) l'Ufficio di presidenza;
   c) *il Collegio dei Revisori dei conti*.[19]
2. Gli organi del Consorzio restano in carica tre anni.

Art. 14
(Consiglio dei delegati)

1. Il Consiglio dei delegati è composto da quarantadue membri, di cui:
   a) ventisette eletti dai consorziati;
   b) *[tre nominati dal Consiglio regionale in rappresentanza dei tre collegi elettorali di cui all'articolo 15, comma 5;]*[20]
   c) *[due nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura;]*[21]
   d) *dodici*[22] Sindaci, nominati dal Consiglio delle autonomie locali, di cui almeno *cinque*[23] Sindaci dei Comuni montani;
   e) tre rappresentanti delegati dalle sigle sindacali firmatarie del contratto nazionale di riferimento, senza diritto di voto.
2. I ventisette componenti elettivi devono essere iscritti nei ruoli di contribuenza. I restanti componenti possono essere consorziati, e in tal caso devono essere in regola con il pagamento del contributo consortile, oppure non consorziati.
3. Il Consiglio dei delegati è validamente costituito al momento dell'insediamento dei membri eletti. Fino all'integrazione del Consiglio dei delegati con i restanti membri, lo stesso delibera con la presenza dei tre quarti dei membri di cui al comma 1, lettera a), e con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
4. Fatte salve le diverse maggioranze stabilite dallo statuto e dalla presente legge, il Consiglio dei delegati delibera validamente in presenza della maggioranza dei suoi membri e con la maggioranza dei voti espressi.

---

[19] **L'art. 5, comma 1, l.r. 12 giugno 2026, n. 18, sostituisce le parole** *"il Revisore dei conti"* **con le seguenti:** *"il Collegio dei Revisori dei conti".*

[20] **Lettera abrogata dall'art. 6, comma 1, lettera a), l.r. 12 giugno 2026, n. 18.**

[21] **Lettera abrogata dall'art. 6, comma 1, lettera a), l.r. 12 giugno 2026, n. 18.**

[22] **L'art. 6, comma 1, lettera b), l.r. 12 giugno 2026, n. 18, sostituisce la parola** *"sette"* **con la seguente:** *"dodici".*

[23] **L'art. 6, comma 1, lettera b), l.r. 12 giugno 2026, n. 18, sostituisce la parola** *"tre"* **con la seguente:** *"cinque".*

5. Il Consiglio dei delegati elegge, in due distinte votazioni, l'Ufficio di presidenza tra i propri membri eletti. Nella prima votazione vengono eletti il Presidente e il Vicepresidente, che risultano rispettivamente il primo e il secondo più votati. In caso di parità viene effettuato un turno di ballottaggio e in caso di ulteriore parità viene eletto il più giovane di età. Nella seconda votazione viene eletto il componente che risulta essere il più votato. In caso di parità viene effettuato un turno di ballottaggio e in caso di ulteriore parità viene eletto il più giovane di età. Il Consiglio dei delegati delibera validamente con la presenza di almeno tre quarti dei componenti di cui alla lettera a) del comma 1.

Art. 15

(Svolgimento delle elezioni del Consiglio dei delegati)

1. L'elezione dei membri del Consiglio dei delegati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), è effettuata a scrutinio segreto. L'elezione può essere effettuata anche mediante modalità telematiche, che garantiscano la sicurezza, l'anonimato e l'integrità del voto.
2. Il Presidente del Consorzio, nel rispetto delle procedure contenute nello statuto, indice le elezioni sei mesi prima della scadenza degli organi.
3. AI fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, il Presidente del Consorzio, entro il termine di sessanta giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, comunica agli aventi diritto al voto le modalità di svolgimento delle elezioni, l'esercizio del diritto di voto e la data di svolgimento delle stesse.
4. Oltre a quanto previsto al comma 3, il Presidente del Consorzio, entro il termine di quindici giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, provvede a darne avviso su almeno un quotidiano a rilevanza regionale, specificando la data di svolgimento delle stesse nonché l'indicazione dei seggi dove si tengono le operazioni elettorali.
5. Ai fini dell'elezione, si individuano tre collegi elettorali (Nord, Centro, Sud), corrispondenti rispettivamente alle seguenti aree:
   a) Provincia di Cosenza;
   b) Province di Catanzaro e Crotone;
   c) Città metropolitana di Reggio Calabria e Provincia di Vibo Valentia.
6. Per ogni collegio di cui al comma 5 i consorziati sono suddivisi in tre sezioni elettorali e la suddivisione è effettuata in modo che ciascuna sezione rappresenti un uguale carico contributivo. I rappresentanti eletti nel Consiglio dei delegati sono pari a quattro per ciascuna sezione elettorale del collegio Nord, due per ciascuna sezione elettorale del collegio Centro e tre per ciascuna sezione elettorale del collegio Sud.
7. L'elezione dei membri del Consiglio dei delegati si svolge su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.
8. Ciascuna delle liste dei candidati per ogni sezione deve prevedere:
   a) per il collegio Nord un numero di candidati non inferiore a sei e non superiore a dodici, considerando la rappresentanza di genere;
   b) per il collegio Centro un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore a sei, considerando la rappresentanza di genere;
   c) per il collegio Sud un numero di candidati non inferiore a cinque e non superiore a nove, considerando la rappresentanza di genere.
9. Le liste per ciascuna sezione elettorale sono presentate dal trentacinquesimo al trentaduesimo giorno antecedenti la data di svolgimento delle elezioni da un numero di consorziati che rappresenti almeno *l'uno*[24] per cento degli iscritti nell'elenco della sezione

[24] **L'art. 8, comma 1, lettera a), l.r. 18 marzo 2024, n. 14, sostituisce le parole** *"il 2"* **con le parole:** *"l'uno".*

cui si riferisce la lista, esclusi i candidati, e comunque ove detto numero sia inferiore da non meno di cinquanta consorziati.

10. Per ogni sezione elettorale di ciascun collegio l'assegnazione dei seggi segue il criterio proporzionale ad esclusione di un seggio, che è assegnato alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle escluse dalla ripartizione proporzionale o, qualora tutte le liste abbiano ottenuto l'assegnazione di seggi con il criterio proporzionale, alla lista con i resti maggiori.
11. Qualora in una o più sezioni non siano presentate liste entro la data di scadenza prevista, gli elettori di tali sezioni possono votare per ogni avente diritto al voto della propria sezione di appartenenza.
12. Entro otto giorni dalla data di svolgimento delle elezioni il Presidente del Consorzio rende noti sull'albo consortile e sul sito internet i risultati delle elezioni e trasmette gli atti relativi alle operazioni elettorali in copia autenticata all'*articolazione amministrativa competente in materia di forestazione* [25].
13. Avverso i risultati delle elezioni elettorali è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale per il tramite dell'*articolazione amministrativa competente in materia di forestazione*[26] entro trenta giorni dalla pubblicazione dei risultati sull'albo consortile.
14. Le ulteriori modalità per l'elezione degli organi consortili sono stabilite nello statuto del Consorzio.

Art. 16

(Cause di ineleggibilità)

1. Non possono essere eletti quali membri del Consiglio dei delegati:
   a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
   b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
   c) coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
   d) coloro che hanno riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali per le elezioni politiche, nonché coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
   e) i funzionari e gli amministratori pubblici cui competono funzioni di vigilanza e tutela sull'amministrazione del Consorzio;
   f) i dipendenti del Consorzio;
   g) coloro che hanno assunto incarico della gestione finanziaria di un consorzio e non hanno reso il conto della loro gestione;
   h) coloro i quali hanno un contenzioso con il Consorzio e coloro i quali non risultano in regola con il contributo consortile;
   i) coloro che eseguono opere o rendono servizi per conto del Consorzio;
   j) coloro che hanno ricoperto la carica di componente del Consiglio dei delegati per più di due mandati anche non consecutivi. A tal fine rileva anche la carica ricoperta negli organi degli undici consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

---

[25] **L'art. 20, comma 1, l.r. 12 giugno 2026, n. 18, sostituisce, ovunque ricorrenti, le parole** *"dipartimento regionale competente in materia di agricoltura"* **con le parole:** *"articolazione amministrativa competente in materia di forestazione".*

[26] **L'art. 1, comma 1, lettera d), l.r. 27 dicembre 2023, n. 60, sostituisce, ovunque ricorrenti, le parole** *"dipartimento competente in materia di agricoltura,"* **con le parole:** *"articolazione amministrativa competente in materia di forestazione".*

2. Non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio dei delegati gli ascendenti e i discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli e i coniugi.
3. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dall'incarico o dal comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre tre giorni antecedenti a quello fissato per la presentazione delle candidature.
4. La perdita delle condizioni di eleggibilità di cui al presente articolo comporta la decadenza dalla carica di membro eletto del Consiglio dei delegati e dalla carica di Presidente, Vicepresidente o componente dell'Ufficio di presidenza.
5. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per commissari straordinari e per le gestioni liquidatorie di cui agli articoli 34, 35 e 36.

Art. 17

(Cause di incompatibilità)

1. La carica di membro del Consiglio dei delegati è incompatibile con le seguenti cariche, funzioni o condizioni:
   a) Parlamentare nazionale o europeo, Presidente, Consigliere o Assessore regionale, Presidente o Consigliere provinciale, Sindaco metropolitano o Consigliere della Città metropolitana, Sindaco o Assessore comunale, Presidente, componente della Giunta o Consigliere comunale;
   b) titolare, legale rappresentante, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o coordinamento delle imprese o di enti pubblici che abbia parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni, appalti di lavori e forniture consortili;
   c) consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore degli enti o delle imprese di cui alla lettera b);
   d) avere un debito certo, liquido ed esigibile verso il Consorzio;
   e) trovarsi, nel corso del mandato, in una condizione di ineleggibilità.
2. Le cause di incompatibilità, sia esistenti al momento dell'elezione sia sopravvenute ad essa, ove non rimosse entro il termine di dieci giorni dalla contestazione, comportano la decadenza dalla carica di membro eletto del Consiglio dei delegati e dalla carica di Presidente, Vicepresidente o componente dell'Ufficio di presidenza.
3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per commissari straordinari e per le gestioni liquidatorie di cui agli articoli 34, 35 e 36.

Art. 18

(Decadenza)

1. La decadenza dei componenti è pronunciata dal Consiglio dei delegati nel rispetto e ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa quando, successivamente all'elezione:
   a) sopravviene una causa di ineleggibilità o incompatibilità di cui agli articoli 16 e 17;
   b) i componenti del Consiglio dei delegati, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio;
   c) i componenti del Consiglio dei delegati si rendono colpevoli di violazioni di legge, di violazioni delle norme statutarie o inadempienze che ledono gli interessi e i principi generali cui si ispira il Consorzio e che compromettono il suo regolare funzionamento.
2. Per i componenti eletti la cessazione della qualità di consorziato comporta automaticamente la perdita di tutte le cariche consortili.

3. Per le persone giuridiche, i minori, gli interdetti e gli inabilitati, la cessazione della qualità di rappresentante legale comporta automaticamente la perdita di tutte le cariche consortili.
4. Con la cessazione del mandato di Sindaco o di Sindaco metropolitano, i componenti del Consiglio dei delegati di cui dell'articolo 14, comma 1, lettera d), cessano dalla carica e sono sostituiti dai rispettivi successori. Il subentrante resta in carica quale membro del Consiglio dei delegati per il rimanente periodo di validità del Consiglio stesso.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche al caso di cessazione dalla carica dei rappresentanti sindacali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e).

Art. 19

(Funzioni del Consiglio dei delegati)

1. Il Consiglio dei delegati provvede:
   a) all'elezione dell'Ufficio di presidenza;
   b) all'approvazione dello statuto del Consorzio;
   c) all'*approvazione*[27] del piano di classifica;
   d) all'*approvazione*[28] dei piani di riparto delle spese dei comprensori;
   e) all'approvazione dell'elenco degli aventi diritto al voto;
   f) *all'approvazione del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione*;[29]
   g) all'approvazione dei bilanci dell'ente;
   h) all'approvazione della stipula di mutui e di finanziamenti;
   i) all'approvazione dei regolamenti interni di organizzazione e funzionamento dell'ente;
   j) all'approvazione del piano di organizzazione variabile (POV);
   k) alla deliberazione in merito all'applicazione di ammortizzatori sociali o di modifiche contrattuali dei dipendenti, previa relazione del Direttore generale e sentite le organizzazioni sindacali;
   l) all'assunzione di ogni altro provvedimento affidato alle competenze del Consiglio dei delegati dalle norme statutarie;
   m) alla vigilanza sull'attività dell'Ufficio di presidenza.
2. Ogni membro eletto nel Consiglio dei delegati, che non ricopre ruoli all'interno dell'Ufficio di presidenza, svolge funzioni di presidio sui comprensori di bonifica appartenenti al collegio elettorale di provenienza e di raccordo con la struttura centrale del Consorzio.
3. Ai membri del Consiglio dei delegati, ad eccezione dei componenti nominati dalle organizzazioni sindacali, può essere riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio documentate per la partecipazione alle sedute del Consiglio.

Art. 20

(Ufficio di presidenza)

1. L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da uno dei componenti eletti nel Consiglio dei delegati ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a).

---

[27] **L'art. 7, comma 1, lettera a), l.r. 12 giugno 2026, n. 18, sostituisce la parola** *"adozione"* **con la seguente:** *"approvazione".*

[28] **L'art. 7, comma 1, lettera b), l.r. 12 giugno 2026, n. 18, sostituisce la parola** *"adozione"* **con la seguente:** *"approvazione".*

[29] **Lettera sostituita dall'art. 7, comma 1, lettera c), l.r. 12 giugno 2026, n. 18; precedentemente il testo così recitava:** *"f) all'adozione e all'approvazione della proposta del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e dell'elenco annuale dei lavori;".*

2. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.
3. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica del Presidente, il Vicepresidente indice le elezioni per il rinnovo dell'Ufficio di Presidenza, da tenersi nei trenta giorni successivi.
4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica del Vicepresidente o del componente, il Presidente indice le elezioni per il rinnovo della rispettiva carica, da tenersi nei trenta giorni successivi.
5. La carica di Presidente del Consorzio non può essere ricoperta per più di due mandati anche non consecutivi. A tal fine rileva anche la carica ricoperta negli undici consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Nel rispetto della vigente normativa statale e regionale:
   a) il Presidente del Consorzio percepisce un'indennità annua pari al 30 per cento di quella stabilita dalla legge nazionale per il Sindaco del Comune capoluogo di Regione;
   b) Il Vicepresidente del Consorzio percepisce un'indennità annua pari al 20 per cento di quella stabilita dalla legge nazionale per il Sindaco del Comune capoluogo di Regione;
   c) il componente dell'Ufficio di Presidenza percepisce un'indennità annua pari al 10 per cento di quella stabilita dalla legge nazionale per il Sindaco del Comune capoluogo di Regione.

Art. 21

(Funzioni dell'Ufficio di presidenza)

1. L'Ufficio di presidenza:
   a) sovrintende all'amministrazione consortile e assicura l'osservanza delle norme di legge, di regolamento e di statuto;
   b) detta gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione complessiva del Consorzio in coerenza con gli indirizzi della Giunta regionale e con il piano delle attività di bonifica;
   c) delibera in ordine ai contenziosi;
   d) approva il piano della qualità della prestazione organizzativa;
   e) nomina i componenti dei seggi elettorali, ad eccezione dei presidenti e dei segretari, che vengono nominati dall'*articolazione amministrativa competente in materia di forestazione*[30] tra i dirigenti e i funzionari della Regione Calabria.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, presiede e convoca il Consiglio dei delegati e l'Ufficio di presidenza, indice le elezioni del Consiglio dei delegati e relaziona semestralmente al Consiglio dei delegati sull'operato dell'Ufficio di presidenza.
3. L'Ufficio di presidenza può essere sostituito dal Consiglio dei delegati attraverso una mozione di sfiducia, approvata dalla maggioranza assoluta, per uno dei seguenti motivi:
   a) ripetute e gravi violazioni di legge;
   b) grave perdita del conto economico;
   c) gravi ritardi nell'attuazione del piano delle attività di bonifica e del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione, nonché gravi irregolarità amministrative e contabili.

---

[30] **L'art. 1, comma 1, lettera d), l.r. 27 dicembre 2023, n. 60, sostituisce, ovunque ricorrenti, le parole** *"dipartimento competente in materia di agricoltura,"* **con le seguenti:** *"articolazione amministrativa competente in materia di forestazione".*

Art. 22

(Collegio dei Revisori dei conti[31])

1. Le funzioni di Revisore dei conti sono svolte *da un Collegio di Revisori composto da tre membri nominati dal Consiglio dei delegati*[32] tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori dei conti, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati).
2. *I Revisori restano*[33] in carica tre anni e *possono essere confermati*[34] una sola volta. Ai fini del conferimento dell'incarico e dell'eventuale conferma rileva anche la carica ricoperta nell'organo di revisione degli undici consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. *Ai Revisori*[35] è riconosciuto un compenso omnicomprensivo, inclusi eventuali rimborsi spese, determinato ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale).
4. *Ai Revisori*[36] si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile che disciplinano il collegio sindacale delle società per azioni.

Art. 23

(Funzioni del Collegio dei Revisori dei conti[37])

1. Il *Collegio dei Revisori*[38] verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme inerenti all'amministrazione, alla contabilità e a quelle fiscali, anche collaborando con il Direttore generale, su espressa e formale richiesta dello stesso; inoltre, il *Collegio dei Revisori*[39] controlla che la gestione del Consorzio persegua i criteri di efficienza e di efficacia e la tutela dell'interesse pubblico.
2. *Il Collegio dei Revisori*[40] ha l'obbligo di fornire il parere sul bilancio preventivo economico budget e sul bilancio di esercizio del Consorzio e di asseverare preventivamente la sostenibilità finanziaria in relazione ai seguenti atti:
   a) bilancio preventivo economico - budget, relative variazioni o scostamenti e bilancio di esercizio;
   b) regolamenti consortili e relative modifiche;

---

[31] **L'art. 8, comma 1, lettera a), l.r. 12 giugno 2026, n. 18, sostituisce le parole** *"Revisore dei conti"* **con le seguenti:** *"Collegio dei Revisori dei conti".*

[32] **L'art. 8, comma 1, lettera b), l.r. 12 giugno 2026, n. 18, sostituisce le parole** *"un revisore unico nominato dalla Giunta regionale"* **con le seguenti:** *"un Collegio di Revisori composto da tre membri nominati dal Consiglio dei delegati".*

[33] **L'art. 8, comma 1, lettera c), l.r. 12 giugno 2026, n. 18, sostituisce le parole** *"Il Revisore resta"* **con le seguenti:** *"I Revisori restano".*

[34] **L'art. 8, comma 1, lettera c), l.r. 12 giugno 2026, n. 18, sostituisce le parole** *"può essere confermato"* **con le seguenti:** *"possono essere confermati".*

[35] **L'art. 8, comma 1, lettera d), l.r. 12 giugno 2026, n. 18, sostituisce le parole** *" Al Revisore"* **con le seguenti:** *"Ai Revisori".*

[36] **L'art. 8, comma 1, lettera e), l.r. 12 giugno 2026, n. 18, sostituisce le parole** *" Al Revisore"* **con le seguenti:** *"Ai Revisori".*

[37] **L'art. 9, comma 1, lettera a), l.r. 12 giugno 2026, n. 18, sostituisce le parole** *" Revisore dei conti"* **con le seguenti:** *"Collegio dei Revisori dei conti".*

[38] **L'art. 9, comma 1, lettera b), l.r. 12 giugno 2026, n. 18, sostituisce, ovunque ricorrenti, le parole** *"Revisore"* **con le seguenti:** *"Collegio dei Revisori".*

[39] **L'art. 9, comma 1, lettera b), l.r. 12 giugno 2026, n. 18, sostituisce, ovunque ricorrenti, le parole** *"Revisore"* **con le seguenti:** *"Collegio dei Revisori".*

[40] **L'art. 9, comma 1, lettera c), l.r. 12 giugno 2026, n. 18, sostituisce le parole** *"Il Revisore"* **con le seguenti:** *"Il Collegio dei Revisori".*

c) piano di organizzazione variabile del personale e dei servizi consortili e successive modifiche;
d) assunzioni del personale a qualsiasi titolo;
e) contratti di acquisto e di alienazione di immobili;
f) mutui e ogni atto che può vincolare il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni;
g) partecipazione a enti, società e associazioni;
h) piano triennale del fabbisogno del personale.

3. *Il Collegio dei Revisori*[41] trasmette al Presidente del Consorzio i risultati della sua attività *[e relaziona annualmente all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione*[42] *sugli esiti delle verifiche effettuate.]* [43]

Art. 24

(Scioglimento degli organi del Consorzio)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, scioglie gli organi di amministrazione del Consorzio *[in caso di gravi irregolarità amministrative e/o in presenza di gravi violazioni di leggi, regolamenti, dello statuto o di direttive regionali,]* [44] qualora venga accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi, qualunque sia la causa o l'inefficienza *[nello svolgimento dell'attività consortile]*[45], nell'esercizio e nella manutenzione delle opere o venga meno, per qualsiasi motivo, la maggioranza dei componenti il Consiglio dei delegati.
2. *[È, altresì, causa di scioglimento degli organi la mancata applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 27.]*[46]
3. *Nei casi di cui al comma 1*[47]*, l'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione*[48] *provvede alla contestazione dei rilievi e invita il Consorzio a presentare le proprie controdeduzioni ovvero ad adottare i provvedimenti di competenza rispetto ai rilievi sollevati entro un termine non superiore a trenta giorni.*
4. Se il Consorzio non provvede nei termini ovvero l'*articolazione amministrativa competente in materia di forestazione* [49] non ritiene adeguate le controdeduzioni presentate, con provvedimento motivato della Giunta regionale è deliberato lo scioglimento degli organi ed è individuato un Commissario straordinario, la cui nomina è rimessa al Presidente della Giunta regionale.

4-bis. Al commissario straordinario di cui al comma 4 è corrisposta, a carico del bilancio del Consorzio, un'indennità commisurata a quella spettante al presidente del Consorzio medesimo. [50]

---

[41] **L'art. 9, comma 1, lettera d), l.r. 12 giugno 2026, n. 18, sostituisce le parole** *"Il Revisore"* **con le seguenti:** *"Il Collegio dei Revisori".*

[42] **L'art. 1, comma 1, lettera d), l.r. 27 dicembre 2023, n. 60, sostituisce, ovunque ricorrenti, le parole** *"dipartimento competente in materia di agricoltura,"* **con le parole:** *"articolazione amministrativa competente in materia di forestazione".*

[43] **Parole soppresse dall'art. 9, comma 1, lettera d), l.r. 12 giugno 2026, n. 18.**

[44] **Parole soppresse dall'art. 10, comma 1, lettera a), l.r. 12 giugno 2026, n. 18.**

[45] **Parole soppresse dall'art. 10, comma 1, lettera a), l.r. 12 giugno 2026, n. 18.**

[46] **Comma abrogato dall'art. 10, comma 1, lettera b), l.r. 12 giugno 2026, n. 18.**

[47] **L'art. 10, comma 1, lettera c), l.r. 12 giugno 2026, n. 18, sostituisce le parole** *" ai commi 1 e 2"* **con le seguenti:** *"al comma 1".*

[48] **L'art. 20, comma 1, l.r. 12 giugno 2026, n. 18, sostituisce, ovunque ricorrenti, le parole** *"dipartimento regionale competente in materia di agricoltura"* **con le parole:** *"articolazione amministrativa competente in materia di forestazione".*

[49] **L'art. 1, comma 1, lettera d), l.r. 27 dicembre 2023, n. 60, sostituisce, ovunque ricorrenti, le parole** *"dipartimento competente in materia di agricoltura,"* **con le parole:** *"articolazione amministrativa competente in materia di forestazione".*

[50] **Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, lettera b), l.r. 18 marzo 2024, n. 14**.

5. Il Commissario straordinario di cui al comma 4 indice le elezioni entro e non oltre il termine di centottanta giorni dalla sua nomina. Le operazioni elettorali devono concludersi entro e non oltre i successivi novanta giorni.
6. Fino alla costituzione del Consiglio dei delegati, il Commissario straordinario svolge attività di ordinaria amministrazione e adotta gli atti di straordinaria amministrazione solo se necessari e urgenti e nel caso in cui la loro mancata adozione determina un pregiudizio per il Consorzio.

Art. 25
(Statuto)

1. Lo statuto detta le disposizioni per il funzionamento del Consorzio di bonifica.
2. In particolare, lo statuto definisce:
   a) le competenze degli organi del Consorzio e le modalità del relativo esercizio;
   b) le diverse tipologie di maggioranza per il funzionamento del Consiglio dei delegati;
   c) le competenze della struttura operativa e tecnico amministrativa e le modalità del relativo esercizio.
3. Lo statuto *[, redatto sulla base dello schema predisposto dall'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione*[51] *e approvato dalla Giunta regionale,]*[52] è deliberato dal Consiglio dei delegati a maggioranza assoluta dei suoi componenti, o, nel caso di cui all'articolo 14, comma 3, con la maggioranza dei due terzi.
4. Lo statuto è pubblicato sul BURC ed è reso disponibile sul sito istituzionale del Consorzio.
5. Lo statuto può essere modificato secondo le stesse modalità di cui al comma 3.

Art. 26
(Esercizio finanziario, bilanci e controllo di gestione)

1. L'esercizio amministrativo del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio dei delegati approva:
   a) il bilancio preventivo economico - budget entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
   b) il bilancio di esercizio redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Nei casi in cui ricorrano i presupposti, il termine di approvazione del bilancio di esercizio può essere prorogato eccezionalmente fino al 30 giugno.
3. *[I bilanci devono essere redatti secondo il regolamento di contabilità che è approvato dalla Giunta regionale.]*[53]
4. Il Consorzio provvede al controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:
   a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento del piano delle attività di bonifica, del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e dell'elenco annuale dei lavori;
   b) la gestione efficace ed efficiente delle risorse;
   c) il monitoraggio dei costi dell'attività consortile;

---

[51] **L'art. 1, comma 1, lettera d), l.r. 27 dicembre 2023, n. 60, sostituisce, ovunque ricorrenti, le parole** *"dipartimento competente in materia di agricoltura,"* **con le parole:** *"articolazione amministrativa competente in materia di forestazione".*

[52] **Parole soppresse dall'art. 11, comma 1, l.r. 12 giugno 2026, n. 18.**

[53] **Comma abrogato dall'art. 12, comma 1, l.r. 12 giugno 2026, n. 18.**

d) l'equilibrio economico attraverso la verifica periodica degli scostamenti rispetto al budget approvato.

Art. 27

(Direttore generale)

1. La struttura operativa e tecnico-amministrativa del Consorzio è affidata al Direttore generale, il quale è nominato dal Presidente del Consorzio *[, acquisita l'intesa del Presidente della Giunta regionale,]*[54] sulla base di una rosa di tre candidati individuati dal Presidente del Consorzio, previo avviso pubblico.
2. Le procedure di selezione e le funzioni attribuite al Direttore generale, nonché le cause di cessazione dall'incarico, sono stabilite nello statuto.
3. Al Direttore generale si applica il CCNL dei dirigenti dei Consorzi di bonifica. Il trattamento economico omnicomprensivo non può superare quello previsto per i dirigenti generali della Regione Calabria.
4. Il Direttore generale, con cadenza trimestrale, relaziona all'Ufficio di presidenza sulle attività finalizzate alla riscossione, anche coattiva, dei contributi consortili e delle altre entrate del Consorzio.
5. Nel caso in cui nella relazione di cui al comma 4 emergono ritardi o inadempimenti, l'Ufficio di presidenza, previa formale contestazione, fissa un termine per l'adozione dei provvedimenti dovuti, decorso inutilmente il quale, dichiara la decadenza dall'incarico di Direttore generale.
6. L'Ufficio di presidenza dichiara la decadenza dall'incarico di Direttore generale nel caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico.

Art. 28

(Piano della qualità della prestazione organizzativa)

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa del Consorzio:
   a) definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi;
   b) esplicita gli obiettivi individuali del Direttore generale del Consorzio, assegnati dal Presidente del Consorzio;
   c) costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione del Direttore generale e dei dipendenti del Consorzio.
2. *Il piano della qualità della prestazione organizzativa è predisposto dal Direttore generale, in coerenza con il piano delle attività del Consorzio, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il piano è approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consorzio entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.* [55]

---

[54] **Parole soppresse dall'art. 13, comma 1, l.r. 12 giugno 2026, n. 18.**

[55] **Comma sostituito dall'art. 14, comma 1, lettera a), l.r. 12 giugno 2026, n. 18; precedentemente il testo così recitava:** *"2. Il piano della qualità della prestazione organizzativa è predisposto dal Direttore generale, in coerenza con gli indirizzi della Giunta regionale e con il piano delle attività del Consorzio, che lo invia all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il piano è approvato dall'Ufficio di presidenza del Consorzio entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, una volta acquisito il parere dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione.".*

3. Il Direttore generale, a conclusione del ciclo annuale di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dal Presidente del Consorzio entro il 30 aprile di ogni anno *[, ed è inviata all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione*[56]*]*[57]*.*

CAPO III
FUNZIONI REGIONALI

[Art. 29[58]
(Vigilanza e controllo)

1. *La Regione esercita funzioni di vigilanza e controllo del Consorzio secondo le modalità e i termini previsti nel presente articolo.*
2. *Fatti salvi i controlli su eventuali altri atti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, sono sottoposti al controllo successivo di legittimità da parte dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione*[59] *gli atti concernenti:*
   a) *il bilancio preventivo economico - budget, le relative variazioni e i relativi scostamenti nonché il bilancio di esercizio;*
   b) *lo statuto, i regolamenti consortili e le relative modifiche;*
   c) *il piano di organizzazione variabile del personale e dei servizi consortili e le successive modifiche;*
   d) *le assunzioni del personale a qualsiasi titolo;*
   e) *i contratti di acquisto e di alienazione di immobili;*
   f) *i mutui e ogni atto che può vincolare il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni;*
   g) *la partecipazione a enti, società e associazioni;*
   h) *il piano triennale del fabbisogno del personale.*
3. *Le deliberazioni del Consorzio sottoposte al controllo di cui al comma 1 sono trasmesse, entro otto giorni dalla loro adozione, all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione*[60]*, che conclude il controllo, anche avvalendosi del supporto dei dipartimenti regionali su atti che involgono specifiche competenze, nei quarantacinque giorni successivi. Il termine è sospeso, per una sola volta, in caso di richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi che devono pervenire entro venti giorni.*
4. *Qualora dal controllo di cui al comma 3 emergano profili di illegittimità, l'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione*[61]*, entro dieci giorni dalla sua*

---

[56] **L'art. 1, comma 1, lettera d), l.r. 27 dicembre 2023, n. 60, sostituisce, ovunque ricorrenti, le parole** *"dipartimento competente in materia di agricoltura,"* **con le parole:** *"articolazione amministrativa competente in materia di forestazione".*

[57] **Parole soppresse dall'art. 14, comma 1, lettera b), l.r. 12 giugno 2026, n. 18.**

[58] **Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1, l.r. 12 giugno 2026, n. 18.**

[59] **L'art. 1, comma 1, lettera d), l.r. 27 dicembre 2023, n. 60, sostituisce, ovunque ricorrenti, le parole** *"dipartimento competente in materia di agricoltura,"* **con le parole:** *"articolazione amministrativa competente in materia di forestazione".*

[60] **L'art. 1, comma 1, lettera d), l.r. 27 dicembre 2023, n. 60, sostituisce, ovunque ricorrenti, le parole** *"dipartimento competente in materia di agricoltura,"* **con le parole:** *"articolazione amministrativa competente in materia di forestazione".*

[61] **L'art. 1, comma 1, lettera d), l.r. 27 dicembre 2023, n. 60, sostituisce, ovunque ricorrenti, le parole** *"dipartimento competente in materia di agricoltura,"* **con le parole:** *"articolazione amministrativa competente in materia di forestazione".*

conclusione, ne notifica l'esito al Consorzio attivando il procedimento di cui all'articolo 24, commi 3 e 4.

5. *L'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione* [62] *può disporre ispezioni volte ad accertare il regolare funzionamento degli organi consortili e il regolare svolgimento delle attività, con particolare riferimento ai programmi e progetti da realizzare. A tal fine può chiedere documenti, informazioni e chiarimenti e disporre perizie.]*

Art. 30

(*Piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione* [63])

1. *[La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida per l'elaborazione del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione.]* [64]
2. *[Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 31 luglio di ogni anno, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale. Il piano è sottoposto alle procedure di valutazione ambientale previste dalla legislazione vigente in materia e dopo l'approvazione del Consiglio regionale è pubblicato sul BURC.]* [65]
3. *[Il piano di cui al comma 2 definisce:*
   - *a) lo stato di fatto, le problematiche e le prospettive della bonifica, dell'irrigazione e del territorio rurale;*
   - *b) l'ipotesi di riordino irriguo;*
   - *c) gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione;*
   - *d) le modalità e i contenuti di coordinamento con gli strumenti di pianificazione della Regione e degli enti locali;*
   - *e) le attività, le opere e gli interventi da attuare secondo cronoprogramma e risorse finanziarie necessarie;*
   - *f) le linee per le proposte e le indicazioni di competenza della Regione relative ai piani di bacino di cui all'articolo 65 del decreto legislativo n. 152/2006 e alla disciplina generale per la tutela delle acque contenuta nello stesso decreto legislativo;*
   - *g) le linee e le azioni principali nel campo della ricerca, della sperimentazione e delle attività conoscitive, formative e divulgative;*
   - *h) le linee e le azioni di salvaguardia ambientale e difesa del suolo;*
   - *i) gli accantonamenti per eventuali interventi di urgenza e somma urgenza.]* [66]
4. *Entro il 30 settembre di ogni anno il Consorzio trasmette il piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione, ivi comprese le opere di competenza privata, unitamente all'elenco annuale dei lavori, all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione*[67]*, che esprime il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, limitatamente ai lavori*

---

[62] **L'art. 20, comma 1, l.r. 12 giugno 2026, n. 18, sostituisce, ovunque ricorrenti, le parole** *"dipartimento regionale competente in materia di agricoltura"* **con le parole:** *"articolazione amministrativa competente in materia di forestazione".*

[63] **Rubrica sostituita dall'art. 16, comma 1, lettera a), l.r. 12 giugno 2026, n. 18, precedentemente il testo così recitava;** *"(Piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione)".*

[64] **Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera b), l.r. 12 giugno 2026, n. 18.**

[65] **Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera b), l.r. 12 giugno 2026, n. 18.**

[66] **Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera b), l.r. 12 giugno 2026, n. 18.**

[67] **L'art. 20, comma 1, l.r. 12 giugno 2026, n. 18, sostituisce, ovunque ricorrenti, le parole** *"dipartimento regionale competente in materia di agricoltura"* **con le parole:** *"articolazione amministrativa competente in materia di forestazione".*

inerenti alle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. Entro il 30 novembre il piano è approvato dal Consiglio dei delegati.[68]

5. *[Nel caso in cui il Consorzio ometta di predisporre o aggiornare il piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e l'elenco annuale dei lavori, l'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione*[69] *diffida il Consorzio fissando un termine entro il quale adempiere. Qualora il Consorzio non adempia nel termine fissato, il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni, nomina un commissario ad acta, con oneri a carico del Consorzio, che procede all'elaborazione del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e dell'elenco annuale dei lavori.]* [70]

6. Nell'elaborazione e attuazione delle attività di pianificazione e di programmazione concernente l'assetto del territorio, la Regione e gli enti locali, nel rispetto delle competenze stabilite dalla legislazione in materia, tengono conto del piano triennale *delle opere di bonifica e di irrigazione di cui al comma 4*[71] e prevedono norme di salvaguardia degli impianti di bonifica irrigua e idraulica esistenti.

6-bis. *La pianificazione delle attività di bonifica, per gli aspetti inerenti alla difesa del suolo, la sicurezza idraulica e il razionale utilizzo della risorsa idrica deve acquisire il parere di compatibilità dell'Autorità di bacino distrettuale competente per territorio, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006*.[72]

7. La Giunta regionale può *[, tramite concessione,]*[73] affidare al Consorzio l'attuazione di progetti speciali anche in deroga ai piani di cui al presente articolo.

8. Nelle more dell'approvazione del piano triennale *delle opere di bonifica e di irrigazione*[74], gli interventi di cui alla presente legge sono approvati dall'*articolazione amministrativa competente in materia di forestazione*[75] sulla base dei progetti predisposti e presentati dal Consorzio.

Art. 31

(Finanziamento delle attività del Consorzio di bonifica)

1. I costi relativi alla progettazione e realizzazione delle nuove opere di bonifica e delle nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria, individuate nel *piano triennale delle opere di*

---

[68] **Comma sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera c), l.r. 12 giugno 2026, n. 18; precedentemente il testo così recitava:** *"4. Sulla base del piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui al comma 2, il Consorzio, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette il piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione, ivi comprese le opere di competenza privata, unitamente all'elenco annuale dei lavori, al dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, il quale lo sottopone alla Giunta regionale che provvede alla relativa approvazione entro il 30 novembre di ciascun anno, in funzione delle disponibilità finanziarie del Consorzio e delle assegnazioni di fondi regionali, statali e comunitari, anche avvalendosi del supporto dei dipartimenti della Giunta regionale.".*

[69] **L'art. 20, comma 1, l.r. 12 giugno 2026, n. 18, sostituisce, ovunque ricorrenti, le parole** *"dipartimento regionale competente in materia di agricoltura"* **con le parole:** *"articolazione amministrativa competente in materia di forestazione".*

[70] **Comma abrogato dall'art. 16, comma 1, lettera d), l.r. 12 giugno 2026, n. 18.**

[71] **L'art. 16, comma 1, lettera e), l.r. 12 giugno 2026, n. 18, sostituisce le parole** *"delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui al comma 2"* **con le seguenti:** *"delle opere di bonifica e di irrigazione di cui al comma 4".*

[72] **Comma aggiunto dall'art. 13, comma 1, lettera b), l.r. 25 ottobre 2023, n. 47.**

[73] **Parole soppresse dall'art. 16, comma 1, lettera f), l.r. 12 giugno 2026, n. 18.**

[74] **L'art. 16, comma 1, lettera g), l.r. 12 giugno 2026, n. 18, sostituisce le parole** *" delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale"* **con le seguenti:** *"delle opere di bonifica e di irrigazione".*

[75] **L'art. 1, comma 1, lettera d), l.r. 27 dicembre 2023, n. 60, sostituisce, ovunque ricorrenti, le parole** *"dipartimento competente in materia di agricoltura,"* **con le parole:** *"articolazione amministrativa competente in materia di forestazione".*

bonifica e di irrigazione [76] sono finanziati con le risorse pubbliche individuate nello stesso piano.

2. I costi relativi all'esercizio e alla manutenzione ordinaria del reticolo di gestione, delle opere di bonifica e delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria, sono finanziati interamente con il contributo consortile e con i proventi delle concessioni, licenze e permessi, fatta eccezione per le idrovore, gli impianti di sollevamento e gli impianti a gravità che possono essere finanziati nella misura massima del 30 per cento e comunque nei limiti delle risorse regionali disponibili.
3. I costi relativi alla manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica e del reticolo di gestione e idrografico sono finanziati con le risorse pubbliche individuate nel piano delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale.
4. Gli enti locali che, per l'esercizio delle loro funzioni, utilizzano le opere pubbliche di bonifica e le opere idrauliche di competenza del consorzio, sono chiamati a contribuire alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle stesse con riferimento al risparmio della spesa che sarebbe altrimenti a loro carico.

Art. 32

(Realizzazione delle opere di bonifica)

1. *Il Consorzio provvede alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione in conformità al piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e nel rispetto della legislazione vigente.* [77]
2. Al termine dell'esecuzione dei lavori il Consorzio trasmette al dipartimento regionale competente la certificazione relativa al collaudo o di regolare esecuzione delle opere realizzate a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di lavori pubblici.
3. *[Qualora il Consorzio operi in difformità dalla concessione, la Giunta regionale, su proposta motivata dell'Assessore competente in materia di agricoltura, revoca la concessione e provvede all'affidamento della realizzazione dei lavori secondo le vigenti disposizioni normative.]* [78]
4. Le opere ultimate si intendono consegnate al Consorzio, previo collaudo definitivo a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di lavori pubblici, e la loro manutenzione e gestione decorre dalla data di approvazione del certificato di collaudo.
5. In esito alle attività di cui al comma 4, la competente struttura regionale adotta i provvedimenti con i quali dichiara l'avvenuto completamento del lotto funzionale o l'ultimazione della bonifica.
6. Alla progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata previste nel piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione di cui all'articolo 30, comma 4, provvedono i proprietari degli immobili interessati, avvalendosi del Consorzio. *In caso di inerzia dei proprietari, le opere sono eseguite dal Consorzio, nel rispetto della normativa statale e con spesa a carico dei privati interessati, suddivisa in ragione dei risultati conseguiti.* [79]

---

[76] **L'art. 17, comma 1, l.r. 12 giugno 2026, n. 18, sostituisce le parole** *" piano delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale"* **con le seguenti:** *"piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione".*

[77] **Comma sostituito dall'art. 18, comma 1, lettera a), l.r. 12 giugno 2026, n. 18; precedentemente il testo così recitava:** *" 1. Le opere pubbliche di bonifica e irrigazione, incluse nel piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui all'articolo 30, comma 2, sono affidate in concessione al Consorzio, che provvede alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione, secondo la legislazione vigente.".*

[78] **Comma abrogato dall'art. 18, comma 1, lettera b), l.r. 12 giugno 2026, n. 18.**

[79] **Periodo interamente sostituito dall'art. 18, comma 1, lettera c), l.r. 12 giugno 2026, n. 18; precedentemente il testo così recitava:** " In caso di inerzia dei proprietari, il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, su istanza del Consorzio, dispone l'intervento sostitutivo affidandolo al Consorzio medesimo, nel rispetto della normativa statale e con spesa a carico dei privati interessati, suddivisa in ragione dei benefici conseguiti.".

Art. 33

(Interventi urgenti)

1. *Nei casi di calamità naturali ed eventi imprevedibili, per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione e per evitare danni alle medesime e, in generale, a persone e immobili, il Consorzio è autorizzato ad eseguire interventi non previsti nel piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione.*[80]
2. *[Nei casi di cui al comma 1, il Consorzio provvede alla redazione di apposita perizia, dalla quale devono dettagliatamente risultare anche i concreti motivi di somma urgenza o urgenza, supportati da adeguata documentazione anche fotografica. In mancanza di adeguata e documentata motivazione, le spese sostenute restano a carico del Consorzio. La perizia, in caso di somma urgenza, va trasmessa all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione*[81] *entro quindici giorni dall'inizio dei lavori.]* [82]
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati prioritariamente con risorse del Consorzio e solo in via residuale con risorse regionali nel limite massimo degli stanziamenti per i contributi regionali a favore del Consorzio previsti nel bilancio regionale per gli interventi da eseguire in attuazione della presente legge.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34

(Avvio del Consorzio di bonifica della Calabria)

1. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, nomina il Commissario straordinario del Consorzio di bonifica della Calabria, che pone in essere tutti gli adempimenti amministrativi e contabili necessari all'avvio del Consorzio di bonifica della Calabria.
2. Il decreto di nomina del Commissario straordinario stabilisce la durata dell'incarico per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabili per motivate ragioni per un periodo massimo di ulteriori *ventiquattro* [83] mesi.

---

[80] **Comma sostituito dall'art. 19, comma 1, lettera a), l.r. 12 giugno 2026, n. 18; precedentemente il testo così recitava:** " 1. Al verificarsi di una situazione di particolare emergenza, qualora sia necessario un pronto intervento per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione, per evitare danni alle medesime e in generale a persone e immobili, il Consorzio, accertato con apposita perizia tecnica giurata il livello di rischio, interviene secondo le seguenti modalità: **a)** nei casi di somma urgenza, il responsabile tecnico, recatosi sul posto per l'accertamento di cui sopra, interviene, con affidamento dei lavori a trattativa diretta, ricorrendo alla impresa dichiaratasi disponibile a dare immediatamente corso ai lavori e ne informa tempestivamente il Consorzio, che, a sua volta, ne dà comunicazione immediata al dipartimento regionale competente in materia di agricoltura. L'importo in tali ipotesi non può eccedere l'ammontare di 25.000,00 euro; **b)** nei casi di calamità naturali ed eventi imprevedibili per garantire la funzionalità delle opere di bonifica il Consorzio è autorizzato a eseguire interventi non previsti nel piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione, per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione, per evitare danni alle medesime e, in generale, a persone e immobili.".

[81] **L'art. 20, comma 1, l.r. 12 giugno 2026, n. 18, sostituisce, ovunque ricorrenti, le parole** *"dipartimento regionale competente in materia di agricoltura"* **con le parole:** *"articolazione amministrativa competente in materia di forestazione".*

[82] **Comma abrogato dall'art. 19, comma 1, lettera b), l.r. 12 giugno 2026, n. 18.**

[83] **L'art. 6, comma 1, l.r. 19 dicembre 2025, n. 48, sostituisce la parola** *"dodici"* **con la parola** *"ventiquattro".*

3. Il Commissario straordinario assume la funzione di amministratore straordinario del nuovo consorzio, esercitando le funzioni degli organi consortili fino alla loro costituzione e coordina l'attività dei commissari straordinari di cui all'articolo 35, preordinata a garantire la piena funzionalità del Consorzio di bonifica della Calabria.
4. Il Commissario straordinario, entro il 31 dicembre 2023:
   a) approva lo statuto del Consorzio, sulla base dello schema adottato con deliberazione della Giunta regionale;
   b) *[approva il piano del fabbisogno del personale e definisce la struttura degli uffici centrali e dei comprensori territoriali;]*[84]
   c) approva il bilancio preventivo economico - budget per l'esercizio 2024.
5. Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto, indice le elezioni del Consiglio dei delegati.
6. Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 36, comma 1, per l'esercizio delle funzioni attribuite e per evitare soluzione di continuità nell'espletamento delle funzioni consortili, il Consorzio di bonifica della Calabria:
   a) provvede all'utilizzazione e alla gestione delle opere pubbliche di cui all'articolo 3, commi 2 e 3;
   b) subentra nel diritto d'uso di tutti i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile ramo bonifica e ramo idrico già in uso ai consorzi posti in liquidazione, compresi quelli di cui all'articolo 11-bis della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 (Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura);
   c) utilizza i beni strumentali materiali e immateriali appartenenti al patrimonio disponibile dei consorzi soppressi e subentra nella titolarità dei beni medesimi e dei rapporti giuridici che dovessero residuare all'esito della loro liquidazione. L'utilizzo dei beni di cui alla presente lettera deve essere regolato da appositi atti di concessione del diritto d'uso da parte di ciascun commissario liquidatore;
   d) si avvale degli uffici e del personale dei consorzi per l'espletamento delle funzioni consortili attraverso convenzioni da stipulare con ciascuno degli undici consorzi soppressi[85]. Nella convenzione di utilizzo del personale è individuato, tra il personale dirigente, un delegato del Commissario per le attività di gestione tecnica e operativa del comprensorio fino al trasferimento del personale di cui all'articolo 36, comma 6.
7. Il Commissario straordinario, sentite le organizzazioni sindacali e previa fissazione dei criteri, entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto, approva il POV del Consorzio, previo parere favorevole dell'*articolazione amministrativa competente in materia di forestazione*[86], e determina il numero dei dipendenti, distinti per qualifica, necessari per l'assolvimento delle funzioni istituzionali del Consorzio.
8. Per il solo anno 2024, il Consorzio provvede alla riscossione dei contributi consortili afferenti all'anno medesimo, entro la data del 30 giugno 2024.

---

[84] **Lettera soppressa dall'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), l.r. 27 dicembre 2023, n. 60**.

[85] **L'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), l.r. 27 dicembre 2023, n. 60, sopprime le parole:** *"entro dieci giorni dal verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 36, comma 1".*

[86] **L'art. 1, comma 1, lettera d), l.r. 27 dicembre 2023, n. 60, sostituisce, ovunque ricorrenti, le parole** *"dipartimento competente in materia di agricoltura,"* **con le parole:** *"articolazione amministrativa competente in materia di forestazione".*

Art. 35

(Decadenza degli organi dei consorzi di bonifica)

1. Gli organi degli undici consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge decadono di diritto alla data medesima e la relativa gestione ordinaria è demandata ai commissari straordinari nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, fino alla data di approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica della Calabria.
2. A ciascun commissario di cui al comma 1 è corrisposta un'indennità commisurata a quella spettante al Presidente del Consorzio, con oneri a carico del bilancio del consorzio interessato. È consentita l'individuazione del medesimo Commissario straordinario per la gestione di più consorzi e, in tal caso, allo stesso è corrisposta un'indennità aggiuntiva pari al 30 per cento di quella indicata al primo periodo.
3. I commissari straordinari rilevano, altresì, la dotazione di personale, con l'individuazione per ciascun dipendente, della natura giuridica del rapporto, decorrenza ed eventuale termine se previsto, della qualifica e livello retributivo, trattamento giuridico, economico, previdenziale e assistenziale e predispongono l'inventario dei beni in ragione della relativa natura e destinazione d'uso.

Art. 36

(Liquidazione dei consorzi di bonifica)

1. Gli undici consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi e posti in liquidazione a far data dall'approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica della Calabria, fatta salva la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa laddove ricorrano i presupposti previsti dalla vigente normativa; da tale momento, senza soluzione di continuità nell'esercizio della funzione consortile, il Consorzio di bonifica della Calabria assume i compiti di servizio pubblico di bonifica già affidati ai consorzi soppressi, in tutti i comprensori di bonifica, secondo le disposizioni di seguito indicate.
2. AI verificarsi della condizione di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, nomina un commissario liquidatore per ogni consorzio di bonifica, determinando la durata degli incarichi, non superiore a dodici mesi, prorogabili per motivate ragioni massimo per altri *ventiquattro* [87] mesi, nonché il compenso a carico dei rispettivi consorzi, che non può comunque superare quello annualmente previsto per il Presidente dei consorzi stessi, salvo quanto previsto al comma 4. Le procedure di liquidazione non concluse anche all'esito della disposta proroga sono definite dal Consorzio di bonifica della Calabria con gestione separata. Gli oneri delle liquidazioni dei consorzi soppressi con la presente legge rimangono esclusivamente a totale carico delle stesse.
3. Ciascun commissario liquidatore espleta la procedura liquidatoria del consorzio di bonifica di competenza. In particolare:
   a) entro sessanta giorni dalla nomina, rileva lo stato patrimoniale, provvedendo, con riferimento ai beni immobili, ad aggiornarne la valutazione, previa acquisizione di apposita relazione di stima effettuata dall'Agenzia del demanio;
   b) entro centoventi giorni dalla nomina, individua le attività e le passività, compresi i contenziosi in corso, rinegoziando eventualmente i rapporti con i creditori;

---

[87] L'art. 6, comma 2, l.r. 19 dicembre 2025, n. 48, sostituisce la parola *"dodici"* con la parola *"ventiquattro".*

c) entro duecentosettanta giorni dalla nomina, approva un piano di liquidazione, trasmettendolo all'*articolazione amministrativa competente in materia di forestazione* [88] , e rende noto l'avvio del relativo procedimento di definizione concordata dell'esposizione debitoria, con riferimento ai crediti certi ed esigibili dei quali sia stata preventivamente verificata la regolarità amministrativa e contabile, con mezzi idonei e comunque con un avviso sul BURC, indicando un termine a decorrere dal quale è possibile inoltrare le relative istanze da parte dei creditori;

d) entro trecentosessanta giorni dalla nomina, redige il bilancio finale e la relazione conclusiva, che trasmette all'*articolazione amministrativa competente in materia di forestazione*[89] per la relativa approvazione.

4. Il compenso spettante ai commissari liquidatori dei consorzi è corrisposto in quattro ratei di pari importo, ognuno dei quali è liquidato all'esito dell'espletamento di ciascuna delle attività previste al comma 3. Alla conclusione delle attività di cui al comma 3, lettera d), purché avvenga nel rispetto dei termini ivi previsti, è corrisposta una ulteriore indennità, pari al 20 per cento del compenso complessivo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non trovano applicazione laddove ricorrano i presupposti di legge per la sottoposizione dei consorzi di bonifica di cui al comma 1 al regime della liquidazione coatta amministrativa.

6. *Il personale dipendente a tempo indeterminato dei consorzi soppressi e dell'organismo di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), in servizio alla data del 31 dicembre 2022, è trasferito al Consorzio di bonifica della Calabria ed è utilizzato anche a supporto della gestione liquidatoria, mantenendo l'inquadramento previdenziale. All'atto del trasferimento, il personale appartenente al comparto mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento ed il personale dirigenziale mantiene il trattamento economico in godimento limitatamente alle voci fisse e continuative previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario, compresa l'anzianità di servizio già maturata.* [90]

6-bis. *Relativamente ai rapporti di lavoro di cui al comma 6, il Consorzio di bonifica della Calabria assume su di sé i soli oneri per accantonamenti obbligatori connessi alla risoluzione degli stessi.* [91]

7. Il Consorzio subentra, altresì, nei contratti di lavoro a tempo determinato intercorrenti con i consorzi di bonifica di cui al comma 1 alla data del 31 dicembre 2022. Le selezioni di personale del Consorzio prevedono criteri tesi a valorizzare le esperienze maturate presso i consorzi alla data del 31 dicembre 2022.

---

[88] **L'art. 1, comma 1, lettera d), l.r. 27 dicembre 2023, n. 60, sostituisce, ovunque ricorrenti, le parole** *"dipartimento competente in materia di agricoltura,"* **con le parole:** *"articolazione amministrativa competente in materia di forestazione".*

[89] **L'art. 1, comma 1, lettera d), l.r. 27 dicembre 2023, n. 60, sostituisce, ovunque ricorrenti, le parole** *"dipartimento competente in materia di agricoltura,"* **con le parole:** *"articolazione amministrativa competente in materia di forestazione".*

[90] **Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c), l.r. 27 dicembre 2023, n. 60. Il testo precedente era così formulato:** *"6. Il personale dipendente a tempo indeterminato dei consorzi soppressi e dell'organismo di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), in servizio alla data del 31 dicembre 2022, è trasferito al Consorzio di bonifica della Calabria e mantiene l'inquadramento previdenziale e il trattamento economico fondamentale e accessorio, ed è utilizzato anche a supporto della gestione liquidatoria.".*

[91] **Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, lettera c), l.r. 18 marzo 2024, n. 14**.

Art. 37

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri di cui agli articoli 19,20,22 e 27 sono posti a carico del bilancio consortile e trovano copertura nelle entrate di cui all'articolo 10.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, quantificati nel limite massimo di 100.000,00 euro, si fa fronte, per le annualità 2024 e 2025, con le risorse allocate alla Missione 16, Programma 01, mediante contestuale riduzione delle risorse allocate alla Missione 9, Programma 01 (U.09.01) del bilancio di previsione 2023-2025.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute negli articoli 30, 31, 32 e 33, per la sola parte a carico del bilancio regionale, quantificati nel limite massimo di 2.275.000,00 euro, si fa fronte per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con le risorse già allocate alla Missione 16, Programma 01 (U. 16.01) del bilancio di previsione 2023-2025. Per gli esercizi successivi al 2025 il contributo di cui al presente comma può essere aumentato di un importo massimo corrispondente al 35 per cento dell'ammontare dei ruoli di bonifica e di quelli irrigui riscossi sulla competenza dell'anno precedente.
4. Per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 34, comma 3, e all'articolo 35, comma 1, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2023 l'erogazione di un contributo una tantum nel limite massimo di 2.000.000,00 euro, allocato alla Missione 16, Programma 01 (U. 16.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025, annualità 2023.
5. Al solo fine di garantirne l'avvio, la Regione riconosce al Consorzio di bonifica della Calabria un contributo omnicomprensivo nel limite massimo di 7.000.000,00 euro per l'anno 2024, di 5.000.000,00 euro nell'anno 2025, con allocazione alla Missione 16, Programma 01 (U.16.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025 e all'uopo è appositamente istituito un capitolo di bilancio regionale a destinazione specifica.
6. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 4 e 5 si provvede con la contestuale riduzione dello stanziamento allocato alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025, *per l'importo di euro 2.000.000,00 nell'annualità 2023, per euro 7.000.000,00 nell'annualità 2024 e per euro 5.000.000,00 nell'annualità 2025.*[92]
7. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023- 2025 e ad istituire appositi capitoli a destinazione specifica.
8. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati con la legge di stabilità regionale.

Art. 38

(Norme di rinvio e abrogazioni)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a) legge regionale 3 giugno 1975, n. 26;
   b) legge regionale 23 luglio 2003, n. 11;
   c) articolo 16 della legge regionale 26 maggio 2023, n. 24.
2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alla legge 12 febbraio 1942, n. 183 ed al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947 e successive modificazioni e integrazioni.

---

[92] **L'art. 13, comma 1, lettera c), l.r. 25 ottobre 2023, n. 47, sostituisce le seguenti parole:** *"annualità 2024 e 2025"* **con le parole** *"per l'importo di euro 2.000.000,00 nell'annualità 2023, per euro 7.000.000,00 nell'annualità 2024 e per euro 5.000.000,00 nell'annualità 2025".*

Art. 39

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC.